

STATUTO

Art. 1 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituita, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del Codice Civile, un'Associazione tra produttori di fagioli ed operatori nel settore del fagiolo denominata "CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FAGIOLO DI LAMON DELLA VALLATA BELLUNESE "

Art. 2 SEDE

L'Associazione ha sede presso la Unione Montana Feltrina. Il Consiglio d'Amministrazione dell'Associazione può istituire (e altresì modificare o sopprimere) filiali, agenzie e rappresentanze sia sul territorio nazionale sia all'estero.

Art. 3 DURATA

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata a termini di legge.

Art. 4 SCOPI

L'Associazione, che non ha scopi di lucro, viene costituita per la tutela del Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese IGP, comprovato che il medesimo Fagiolo:

- è da lungo tempo rinomato per le sue caratteristiche e qualità riconosciute oltre il territorio regionale e nazionale;
- è un legume prodotto con tecniche eco-compatibili;
- rappresenta per la zona di produzione una notevole risorsa economica, gastronomica, turistica e culturale in grado, da una parte, di integrare concretamente il reddito dei produttori che operano in una zona svantaggiata e di montagna, dall'altra, di favorire la permanenza sul territorio della popolazione;
- è stato registrato come indicazione geografica protetta, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2018/92.

Essa si propone di distinguere, difendere e tutelare la produzione e il commercio del Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese IGP e l'uso della sua denominazione; promuovere ogni utile iniziativa intesa a salvaguardarne la tipicità e le caratteristiche peculiari; propagandarne il consumo, agevolarne il commercio e l'esportazione;

E' ritenuto lesivo degli interessi dell'Associazione e dei propri associati qualsiasi atto, azione, comportamento, condotta, atteggiamento che volutamente induca inganno, imbroglio o frode il consumatore e nel tal caso l'Associazione promuoverà azioni giudiziarie nelle sedi che riterrà opportune. Qualora il Consiglio di Amministrazione ravvisasse l'uso improprio o illegale del marchio dell'Associazione, oltre che ai provvedimenti previsti all'art. 10, può disporre l'erogazione di ammende, commisurate alla gravità del fatto, tali sanzioni sono regolamentate a mezzo dell'apposito regolamento che disciplina l'uso del marchio.

Pertanto prevede:

- a) a distinguere e garantire il Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese IGP, prodotto nel comprensorio di cui all'articolo 6, mediante l'apposizione di speciali marchi e contrassegni, depositati a norma di legge, curando la difesa della denominazione stessa, in Italia e all'estero, in armonia con le disposizioni legislative italiane e comunitarie e con le convenzioni internazionali, alle quali l'Italia abbia aderito o aderisca, circa l'uso delle denominazioni

d'origine tipiche dei prodotti alimentari;

b) ad attuare opportune iniziative tendenti al perfezionamento e al miglioramento qualitativo della coltura dei fagioli di Lamon della Vallata Bellunese IGP, dando agli associati le necessarie direttive e assistenza di carattere tecnico-scientifico e favorendo l'istruzione e l'aggiornamento professionale dei produttori;

c) ad esercitare un'attiva vigilanza sulla produzione e sul commercio del Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese IGP, nonché sull'uso della sua denominazione (così come previsto dal Reg. (CE) 1263/96 e successive integrazioni e/o modificazioni) e sui marchi e contrassegni associativi, anche unitamente agli appositi organi governativi, per impedire e reprimere abusi, irregolarità, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate, comportamenti comunque vietati dalla legge, che si ritengano lesivi degli interessi dell'Associazione;

d) a mettere a disposizione dello Stato, delle Regioni, delle Province o di altri enti la propria organizzazione per l'esecuzione, per conto degli stessi, di funzioni aventi attinenza con gli scopi dell'Associazione.

Art. 5 AZIONI

Per raggiungere gli scopi di cui al precedente articolo, l'Associazione può:

a) ottenere per la propria Associazione, il riconoscimento ministeriale;

b) promuovere l'ottenimento della certificazione del seme tramite l'iscrizione delle nostre 5 varietà da conservazione, al registro nazionale delle varietà di specie agrarie e ortive;

c) ottenere dallo stesso registro nazionale il riconoscimento per altre denominazioni;

d) promuovere e coordinare l'assistenza tecnica degli associati, avvalendosi delle strutture di sostegno preposte;

e) stipulare accordi, convenzioni, contratti con Enti, Istituti, Laboratori;

f) promuovere opere irrigue a servizio della coltura del fagiolo;

g) organizzare e promuovere mostre mercato del fagiolo, manifestazioni, fiere, eccetera;

h) contrarre mutui e prestiti;

i) partecipare attivamente all'annuale mostra del fagiolo che si terrà a Lamon;

j) acquistare e rivendere il prodotto agricolo degli associati;

k) acquistare e rivendere agli associati tutti quei materiali di consumo collegati alla filiera del fagiolo (canne di bamboo, tessuto pacciamante, concime, ecc.) compresi i materiali per il confezionamento del prodotto (sacchetti, etichette, cassetine, ecc.);

l) prestare servizi a pagamento agli associati (trebbiatura del fagiolo, selezionatura, insacchettamento, ecc.);

m) acquistare macchine e attrezzature per le lavorazioni che riguardano la filiera produttiva e quindi poter accedere ai bandi del PSR o altri emanati da istituzioni o enti pubblici e privati;

n) acquistare fagioli dagli associati e trasformarli;

o) esercitare il commercio in qualunque forma dei prodotti agricoli succitati.

Art. 6 ZONA DI PRODUZIONE

Salvo modifiche di legge, la zona di produzione è la seguente: il territorio ricadente nel comprensorio delle Unioni Montane FEL TRINA, VALBELLUNA, BELLUNESE come meglio specificato nel disciplinare di produzione.

Nel rispetto delle norme vigenti, il seme deve provenire dal territorio di Lamon e Sovramonte.

Art. 7 CARATTERISTICHE DI PRODUZIONE

Per Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese IGP, si deve intendere il legume secco e in baccello fresco, (nelle sue cinque linee varietali, come da disciplinare di produzione) e prodotto nella zona di cui all'articolo 6 con l'osservanza degli usi locali, leali e costanti e avente i requisiti e le caratteristiche merceologiche tradizionali fissati dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Art. 8 ASSOCIATI

Hanno diritto di essere ammessi a far parte dell'Associazione i produttori del Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese IGP, singoli o associati, che abbiano i loro appezzamenti di terreno nella zona di produzione di cui al precedente articolo 6.

Possono essere altresì associati:

- a) associati e sostenitori semplici;
- b) associazioni di categoria;
- c) C.C.I.A.A.;
- d) Comuni e Unioni Montane;
- e) ditte di trasformazione e/o commercializzazione.

Non possono essere associati i falliti non riabilitati e comunque chi abbia interessi contrastanti con quelli dell'Associazione.

Art. 9 DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione deve essere presentata per iscritto: in essa deve essere indicata la forma giuridica della ditta, precisando se si tratta di persona fisica, ditta individuale o di società e indicando nome e cognome del o dei titolari rappresentanti legali e deve essere accompagnata dalla ricevuta di pagamento della quota sociale e dalla documentazione, eventualmente richiesta dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione, comprovante il possesso dei requisiti necessari per ammissione. Se la domanda è fatta da società o persona giuridica, deve essere unita copia dell'atto costitutivo e del relativo statuto nonché copia della deliberazione dell'organo sociale che l'ha autorizzata. Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio di Amministrazione. Nel caso di mancata accettazione della domanda, la quota viene restituita con le motivazioni che hanno determinato la reiezione.

Le persone giuridiche sono rappresentate nell'Associazione dal legale rappresentante o da un delegato.

Art. 10 OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno l'obbligo:

- di osservare lo statuto e i regolamenti approvati in conformità dello stesso e di attenersi alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- rispettare il disciplinare di produzione del "Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese IGP" e sottoporsi ai controlli da parte dell'organismo di controllo autorizzato;
- di versare la quota di ammissione stabilita dal Consiglio di Amministrazione;
- di versare i contributi annuali stabiliti a norma del presente statuto;
- di immettere sul mercato prodotto confezionato in imballaggi con etichette, immagini, marchi associativi e/o denominazioni (forniti dall'Associazione) in regola con le normative vigenti, con il disciplinare di produzione e con il regolamento dell'uso del marchio approvato dal consiglio di amministrazione.

ne.

In caso di violazione degli obblighi assunti, gli associati saranno tenuti al risarcimento degli eventuali danni subiti sia dall'Associazione, sia dagli altri associati e saranno altresì sottoposti alle sanzioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Gli associati hanno l'obbligo della più rigorosa osservanza di quanto prescritto dal presente statuto, dal disciplinare di produzione e da eventuali regolamenti e norme che potranno essere deliberati dall'Assemblea Generale degli associati e dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione.

Fatta salva ogni azione legale posta in capo all'Associazione nei riguardi dell'associato che venga meno ai suoi doveri verso l'Associazione medesima o che non abbia adempiuto a tutti gli impegni assunti od abbia trascurato l'osservanza dello Statuto Associativo o in qualunque altro modo abbia nuociuto all'Associazione o al suo funzionamento, il Consiglio di Amministrazione applicherà in relazione alla gravità della violazione uno dei seguenti provvedimenti:

- a) Richiamo formale;
- b) Deplorazione scritta;
- c) Sospensione fino al termine massimo di un anno dai diritti sociali;
- d) Nei casi di recidiva, o di particolare gravità delle azioni commesse dall'associato a danno dell'Associazione, si provvederà all'esclusione immediata dal medesimo.

- di consentire ogni forma di controllo che l'Associazione ritenga di esercitare per l'accertamento del rispetto delle norme dello statuto o del regolamento;

- di contribuire all'attività e allo sviluppo dell'Associazione.

Art. 11 DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

L'appartenenza all'Associazione dà diritto all'associato di ottenere:

* L'uso del marchio conforme agli obblighi di cui all'art. 10;

* L'assistenza e i vantaggi previsti dal presente Statuto.

Art. 12 RECESSO - DECADENZA ED ESCLUSIONE

La durata minima del vincolo associativo per ogni associato è di due anni dalla data di ammissione, salvo quanto previsto dai commi successivi.

L'impegno s'intende tacitamente prorogato di biennio in biennio, a meno che tre mesi prima della scadenza di ciascun biennio l'associato non comunichi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, pec, e-mail o altri strumenti tecnologici certificanti, la sua volontà di recedere.

Il recesso è consentito anche prima della scadenza del biennio all'associato che abbia cessato l'attività, in tal caso la comunicazione deve essere fatta dall'associato entro trenta giorni dalla cessazione dell'attività.

La decadenza è deliberata dal Consiglio d'Amministrazione nei confronti dell'associato che abbia perduto i requisiti per l'ammissione, oppure che venga a trovarsi in una delle condizioni indicate nell'articolo 8 ultimo comma.

Tale deliberazione deve essere adottata entro sei mesi dall'avvenuto accertamento della perdita dei requisiti di associato.

Le dichiarazioni di recesso e decadenza hanno efficacia dal trentuno Dicembre dell'anno in cui il recesso è stato comunicato o la decadenza è stata pronunciata a norma dei commi precedenti; il receduto o il decaduto sono tenuti a corrispondere le quote e i contributi maturati fino al trentuno

Dicembre predetto.

L'associato può essere escluso dall'Associazione, con delibera del Consiglio d'Amministrazione quando:

- a) commetta gravi inadempimenti o violazioni dello statuto o del regolamento e segnatamente quando, con la sua condotta nello svolgimento dell'attività che interessa gli oggetti dell'Associazione, rechi pregiudizio al prestigio dell'Associazione stessa o ne danneggi l'opera;
- b) sia moroso per oltre sei mesi nel pagamento delle quote, dei contributi e di quanto, a qualunque titolo, debba all'Associazione.

Contro le decisioni di decadenza e d'esclusione pronunciate dal Consiglio d'Amministrazione, l'associato escluso o receduto non ha diritto alla restituzione della quota associativa e perde i diritti di cui all'articolo 11.

Art. 13 PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituita:

- a) dalla quota d'associazione che è stabilita ogni anno solare dal Consiglio d'Amministrazione e sarà comunque commisurata all'andamento economico del mercato da versarsi all'atto dell'adesione all'Associazione; (alla data odierna la quota associativa è pari ad € 25,00 per socio individuale), mentre nel caso che alcuni associati siano riuniti in cooperative o associazioni, la quota verrà stabilita sempre dal Consiglio d'Amministrazione, in ragione del numero di associati e di potenzialità delle stesse;
- b) dai contributi volontari o ad altro titolo versati all'Associazione, da terzi, da enti pubblici e privati e da eventuali donazioni o lasciti;
- c) da beni mobili ed immobili acquistati dall'Associazione.

Art. 14 RISORSE DI GESTIONE

Le necessità di gestione e i costi derivanti dall'attività dell'Associazione, sono determinati dal Consiglio d'Amministrazione:

- a) con il contributo associativo annuo dovuto dagli Associati;
- b) con i proventi derivanti da eventuali servizi resi agli associati a norma di regolamento o per le eventuali attività delegate;
- c) con i contributi in conto gestione d'enti od organismi pubblici o privati;
- d) con i proventi, anche commerciali, derivanti dalle iniziative elencate all'art. 5.

Art. 15 ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre d'ogni anno.

Art. 16 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'ASSEMBLEA
- b) IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
- c) IL PRESIDENTE
- d) IL COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 17 ASSEMBLEA

L'assemblea legalmente convocata e regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano tutti gli associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) elegge i membri del consiglio d'amministrazione e del collegio dei revisori

- c) ratifica i regolamenti predisposti dal consiglio d'amministrazione;
- d) determina l'ammissione di nuovi associati
- e) delibera su ogni altra proposta degli amministratori.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure quando ne faccia richiesta il collegio dei revisori o almeno un terzo degli associati. Le richieste devono essere motivate con l'indicazione degli argomenti da trattare.

L'assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modificazioni dello statuto;
- b) sulla proroga dell'Associazione;
- c) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e negli altri casi previsti dalla legge.

L'assemblea straordinaria è convocata dal consiglio d'amministrazione per materia di competenza o quando ne faccia richiesta il collegio dei revisori o un terzo degli associati, sempre indicando gli argomenti da trattare.

Art. 18 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea sia ordinaria sia straordinaria è convocata dal Consiglio d'Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo d'adunanza, anche diverso dalla sede legale dell'Associazione, e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso deve essere comunicato per lettera raccomandata, pec, e-mail o altri strumenti tecnologici idonei, almeno dieci giorni prima dell'assemblea e deve indicare la data dell'eventuale seconda convocazione.

Art. 19 INTERVENTO DEGLI ASSOCIATI

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati iscritti. Gli intervenuti hanno diritto di voto solo se iscritti all'associazione da almeno tre mesi.

Nel caso in cui l'associato sia una persona giuridica può essere delegato un componente del consiglio d'amministrazione della cooperativa o società.

Ogni associato può conferire delega ad un altro associato oppure a un soggetto non associato.

Ciascun associato potrà beneficiare non più di una delega.

La delega per essere valida deve risultare da un atto scritto e firmato dal legale rappresentante della ditta associata o da persona all'uopo designata nella domanda presentata per l'ammissione all'Associazione e deve essere rimessa al presidente dell'assemblea stessa non oltre l'inizio della discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

L'elezione delle cariche associative avviene per scheda segreta.

Art. 20 PRESIDENZA

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio d'Amministrazione e in sua assenza o impedimento dal vicepresidente o in assenza anche di questo, da altra persona nominata dall'assemblea tra gli associati presenti.

L'assemblea nomina un segretario, anche non associato, e tre scrutatori.

Art. 21 MAGGIORANZE

Le deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre il consenso dei due terzi

degli associati presenti o rappresentati in assemblea.

Delle delibere dell'assemblea viene redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Nei casi di legge e quando il presidente lo ritenga opportuno, i verbali sono redatti da notaio.

Art. 22 CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

L'Associazione è amministrata da un Consiglio d'Amministrazione composto da sette membri, tutti eletti dall'assemblea degli associati.

I consiglieri eletti nel Consiglio di Amministrazione, devono essere iscritti all'Associazione, da almeno due esercizi sociali, essere a conoscenza delle attività istituzionali e aver partecipato attivamente all'attività dell'Associazione medesima.

Fra i sette componenti il consiglio almeno uno deve essere socio produttore del Comune di Lamon e almeno uno socio produttore del Comune di Sovramonte, sempre che vi siano candidati con tale provenienza nelle liste elettorali e in questo caso prevalendo su altri candidati con voti uguali.

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con i primi non eletti; la relativa deliberazione viene approvata dal collegio dei revisori. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

È facoltà del Consiglio d'Amministrazione convocare in qualità di esperti le agenzie educative del territorio, l'Agenzia Veneta per il settore primario, la C.C.I.A.A. e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 23 RIUNIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE E RELATIVE DELIBERAZIONI

Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al presidente da almeno un quinto dei consiglieri o dal collegio dei revisori.

La convocazione viene fatta a mezzo lettera raccomandata, pec, e-mail o altri strumenti tecnologici idonei, indicante la data, l'ora, il luogo e gli argomenti da trattare, spedita almeno otto giorni prima; nei casi d'urgenza, con telegramma da inviare al domicilio di ciascun consigliere due giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Il consiglio di amministrazione si reputa regolarmente convocato, anche senza le formalità suddette, quando siano presenti tutti i suoi componenti. Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Sono valide le deliberazioni votate con il consenso della maggioranza dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, è considerata valida la deliberazione per la quale ha dato il voto chi presiede la riunione.

Art. 24 CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE - SPETTANZE

Ai componenti il Consiglio d'Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione nell'esercizio delle loro mansioni. L'assemblea può inoltre deliberare l'attribuzione d'emolumenti o di gettoni di presenza.

Art. 25 POTERI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio d'Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza eccezione di sorta e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate all'assemblea degli associati.

Tra l'altro spetta al Consiglio d'Amministrazione:

- a) deliberare la convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- c) deliberare sull'ammissione, il recesso e la decadenza degli associati e sull'eventuale esclusione degli stessi;
- d) predisporre il bilancio consuntivo;
- e) assumere o licenziare il personale, fissandone le mansioni e la retribuzione;
- f) deliberare sulle azioni giudiziarie attive o passive, transigere e compromettere in arbitri, comperare o vendere immobili e mobili anche registrati, rinunciare ad ipoteche legali, acconsentire ad iscrizioni, cancellazioni, postergazioni d'ipoteche, fare operazioni con il Debito Pubblico, con la Cassa Depositi e Prestiti e con ogni altro ufficio sia pubblico sia privato;
- g) deliberare su casi di violazione del presente statuto e del regolamento;
- h) deliberare su altri atti e contratti d'ogni genere inerenti l'attività dell'Associazione;
- i) fissare l'importo della quota di associazione;
- j) fissare l'importo del contributo associativo annuo dovuto dagli associati.

Per la gestione dell'Associazione, il consiglio di amministrazione può valersi dei servizi e della collaborazione di enti pubblici o di organizzazioni operanti nel settore.

Art. 26 PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Il Consiglio d'Amministrazione elegge nel proprio seno un presidente e un vicepresidente.

La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio spetta al presidente e in sua assenza o impedimento al vicepresidente.

Il consiglio di amministrazione può delegare l'uso della firma sociale per determinate operazioni e con le limitazioni che creda opportune ad uno o più amministratori, ovvero a procuratori speciali, tanto congiuntamente che separatamente, e può, per l'esecuzione dei suoi deliberati, affidare speciali incarichi ai propri membri o anche a consulenti particolarmente competenti per ogni singolo settore.

Art. 27 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L'assemblea nomina un collegio di revisori composto da tre membri, e al suo interno nomina il presidente. I revisori durano in carica un triennio e sono rieleggibili. I revisori devono accertare la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione, redigere una relazione al bilancio e su richiesta del Consiglio d'Amministrazione, partecipare alle sedute del Consiglio d'Amministrazione e possono anche accertare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e di titoli di proprietà sociale nonché procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo.

Art. 28 CONTROLLO DELLE OPERAZIONI EVENTUALMENTE COMPIUTE PER CONTO DELLO STATO

Il controllo delle operazioni e dei servizi eventualmente svolti per ordine o per conto dello Stato (operazioni le cui gestioni finanziarie devono risultare in appositi conti separati da quelli normali dell'Associazione) viene effettuato secondo le modalità stabilite dai ministeri competenti.

Art. 29 DISPOSIZIONI FINALI

L'apposizione del marchio e quanto altro concerne il funzionamento tecnico e amministrativo sono disciplinati da appositi regolamenti formulati dal consiglio d'amministrazione e approvati dall'assemblea.

Art. 30 SANZIONI

Nei caso di violazione dei presente statuto o dei regolamenti come sopra adottati, il Consiglio d'Amministrazione può comminare sanzioni.

Art. 31 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento dell'Associazione, le norme di liquidazione, la nomina del liquidatore o dei liquidatori e le modalità di liquidazione sono stabilite dall'assemblea, osservate le disposizioni di legge.

Per quanto qui non espressamente previsto, si intendono richiamate le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e ogni altra disposizione di legge in materia.

F.to: Tiziana Penco

F.to: Andrea Zamberlan

(impronta del sigillo)

